

Recenti iniziative dei Comitati con sede in Basilea¹

Nel secondo trimestre 2006 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Joint Forum hanno annunciato diverse iniziative. Il CBVB ha pubblicato tre documenti di indirizzo e i risultati del quinto studio di impatto quantitativo, mentre il Joint Forum ha diffuso due documenti tematici.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Nel giugno 2006 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato tre documenti di indirizzo, nonché i risultati del quinto studio di impatto quantitativo (QIS 5). I tre documenti, basati su una serie di rapporti precedentemente pubblicati a fini di consultazione, riguardano lo scambio di informazioni tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai fini di un'efficace attuazione del Basilea 2, la corretta valutazione del rischio di credito e dei prestiti, e infine l'applicazione del principio contabile del valore equo (*fair value*).

Il primo documento di indirizzo, dedicato allo *scambio di informazioni tra paese di origine e paese ospitante per un'efficace attuazione del Basilea 2*, sottolinea la necessità che le varie autorità di vigilanza coinvolte nella supervisione di organizzazioni bancarie attive a livello internazionale sviluppino o migliorino una comunicazione e una cooperazione pragmatiche, in particolare per quanto riguarda i piani di attuazione del Basilea 2 da parte delle banche. Il documento è stato redatto in collaborazione con il Core Principles Liaison Group, cui partecipano le autorità di vigilanza bancaria di 16 paesi non membri del Comitato, l'FMI e la Banca mondiale, e si basa sul rapporto diffuso a fini di consultazione nel novembre 2005². Esso si propone di rendere più efficace ed efficiente l'attuazione del Basilea 2, al fine di preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale e ridurre l'onere in capo al settore bancario. Accanto ai principi generali per lo scambio di informazioni nel contesto del Basilea 2,

Linee guida del
CBVB sullo scambio
di informazioni tra
paese di origine e
paese ospitante
per un'efficace
attuazione del
Basilea 2 ...

¹ Donald L. Kohn, Vice Presidente del Board of Governors del Federal Reserve System, è stato nominato Presidente del Comitato sul sistema finanziario globale con decorrenza 1° luglio 2006. In questa veste egli succede a Roger W. Ferguson.

² Cfr. le "Recenti iniziative dei Comitati con sede in Basilea e del Forum per la stabilità finanziaria", *Rassegna trimestrale BRI*, marzo 2006.

Principali iniziative dei Comitati con sede in Basilea e di altri organismi			
Comunicati stampa e pubblicazioni nel periodo in rassegna			
Organismo	Iniziativa	Tematica	Data di pubblicazione
CBVB	<i>Home-host information sharing for effective Basel II implementation</i>	<ul style="list-style-type: none"> Versione riveduta del documento consultativo pubblicato nel novembre 2005; principi generali di condivisione delle informazioni fra autorità del paese di origine e del paese ospitante nell'applicazione del Basilea 2. 	Giugno 2006
	<i>Sound credit risk assessment and valuation for loans</i>	<ul style="list-style-type: none"> Versione riveduta del documento consultativo pubblicato nel novembre 2005. Aspettative prudenziali per le banche e le autorità di vigilanza riguardo alla corretta valutazione del rischio di credito e dei prestiti. 	
	<i>Supervisory guidance on the use of the fair value option for financial instruments by banks</i>	<ul style="list-style-type: none"> Versione riveduta del documento consultativo pubblicato nel luglio 2005. Aspettative prudenziali concernenti l'impiego del <i>fair value</i> nelle rilevazioni contabili e la verifica da parte dell'autorità di vigilanza della gestione del rischio, dei controlli e dell'adeguatezza patrimoniale delle imprese che applicano tale principio. 	
	Risultati del quinto studio di impatto quantitativo (QIS 5)	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle potenziali variazioni del capitale richiesto in virtù del Basilea 2 in vista della sua progressiva adozione. Incorpora tutte le modifiche apportate di recente al Basilea 2. 	
Joint Forum	<i>The management of liquidity risk in financial groups</i>	<ul style="list-style-type: none"> Studio di ampio respiro sulle prassi di gestione del rischio di liquidità presso 40 fra le maggiori società del settore dei servizi finanziari. 	Maggio 2006
	<i>Regulatory and market differences: issues and observations</i>	<ul style="list-style-type: none"> Confronto intersettoriale e internazionale delle prassi di mercato e degli approcci regolamentari riguardo a vari rischi finanziari. 	
Fonte: siti web degli organismi interessati (www.bis.org).			Tabella 1

vengono esposti alcuni esempi pratici di informazioni che potrebbero essere fornite da banche e autorità di vigilanza dei paesi di origine e ospitante.

Nel documento di indirizzo si sottolinea che, per quanto la comunicazione tra le autorità del paese di origine e quelle del paese ospitante sia importante, le banche rivestono un ruolo fondamentale nell'attuazione del Basilea 2 e nella trasmissione alle suddette autorità delle informazioni pertinenti che consentono loro di assolvere le proprie funzioni. In particolare, i responsabili locali di succursali e affiliate estere devono essere tenuti al corrente delle decisioni concernenti la gestione del capitale a livello di gruppo e la scelta di adottare l'una o l'altra opzione prevista dal Basilea 2. Al riguardo, il nuovo schema di adeguatezza patrimoniale non diminuisce le responsabilità giuridiche e di *governance* della direzione delle banche affiliate all'interno della struttura del gruppo.

... e sulla corretta valutazione del rischio di credito e dei prestiti

Il documento sulla *corretta valutazione del rischio di credito e dei prestiti* analizza come i dati e i processi comuni in materia di prestiti possano essere impiegati nella valutazione del rischio creditizio, nella rilevazione del deterioramento dei crediti e nella determinazione dei requisiti patrimoniali. Esso si basa sulla precedente versione pubblicata nel novembre 2005³ a fini di consultazione e sostituisce il testo *Sound practices for loan accounting and disclosure* diffuso dal Comitato nel luglio 1999. Il documento si sofferma sui processi necessari affinché le banche possano rilevare, valutare e controllare correttamente il rischio di credito, nonché sulle responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione per il mantenimento di adeguati accantonamenti a fronte delle perdite su crediti. Sono altresì proposte alcune linee guida per le autorità di vigilanza chiamate a determinare l'efficacia delle politiche e delle prassi in materia di rischio di credito applicate dalle banche nel verificare l'adeguatezza dei propri processi per la valutazione del rischio, degli accantonamenti per perdite su crediti e del patrimonio di vigilanza. In materia di accantonamenti, i concetti esposti si conformano agli schemi sia prudenziali sia contabili. Come sottolineato nel documento stesso, gli orientamenti forniti non intendono introdurre nuovi requisiti di natura contabile che vadano ad aggiungersi a quelli definiti da principi contabili rigorosi.

Particolare attenzione ai ruoli di responsabilità in seno alle banche ...

Fra i principi enunciati nel rapporto vi è quello che spetta al consiglio di amministrazione e all'alta direzione la responsabilità di garantire la presenza di adeguati processi di valutazione del rischio di credito e di efficaci controlli interni commisurati al volume, alla natura e alla complessità dell'attività creditizia della banca. Tali processi e controlli consentono di determinare gli accantonamenti per perdite su crediti in conformità delle politiche e procedure della banca, dei principi contabili applicabili e delle direttive prudenziali. Nel documento si sottolinea inoltre la necessità che le banche dispongano di un sistema per classificare in modo affidabile i prestiti in base al rischio creditizio, oltre che di politiche adeguate per la validazione di eventuali modelli interni di valutazione del rischio di credito. Relativamente alle perdite su crediti, si raccomanda alle banche di adottare e documentare una corretta metodologia che tenga conto delle politiche, dei processi e dei controlli in materia di valutazione del rischio di credito, nonché di individuare i crediti problematici e determinare gli accantonamenti in modo tempestivo; gli accantonamenti determinati su base individuale o collettiva dovrebbero essere sufficienti ad assorbire le perdite stimate nel portafoglio prestiti. Risulta di fondamentale importanza formulare un giudizio basato sull'esperienza ed effettuare stime ragionevoli, oltre che disporre degli strumenti, dei processi e dei dati osservabili necessari a valutare il rischio di credito, rilevare il deterioramento dei prestiti e determinare i requisiti patrimoniali. Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero verificare periodicamente l'efficacia delle politiche e delle procedure in materia di rischio creditizio adottate da una banca per la valutazione della qualità dei prestiti, nonché accertare che i metodi impiegati per calcolare gli accantonamenti diano luogo a una stima ragionevole e

... a politiche e procedure ...

... e al ruolo delle autorità di vigilanza

³ Cfr. la nota 2.

prudente delle perdite nel portafoglio crediti, e che queste ultime siano prontamente riconosciute. In sede di verifica dell'adeguatezza patrimoniale di una banca le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto delle politiche e delle prassi da questa adottate per la valutazione del rischio di credito.

Il terzo documento di indirizzo, *Guidance on the use of the fair value option for financial instruments by banks*, deriva anch'esso da un rapporto consultativo, pubblicato nel luglio 2005⁴. Esso è strutturato attorno a sette principi riconducibili a due categorie generali:

Fair value: sette principi riconducibili a due categorie generali

- a) aspettative prudenziali in merito all'utilizzo da parte delle banche dell'opzione di contabilizzazione al valore equo o *fair value* (riguardanti la conformità con i criteri dello IAS 39, la presenza di adeguati sistemi di gestione del rischio, l'esclusione degli strumenti per i quali non è possibile stimare attendibilmente il *fair value* e la comunicazione di informazioni supplementari da parte delle banche);
- b) valutazione da parte delle autorità di vigilanza della gestione del rischio, dei controlli e dell'adeguatezza patrimoniale.

Benché le direttive facciano riferimento specificamente all'opzione di contabilizzazione al *fair value* dello IAS 39, i principi ivi esposti dovrebbero potersi applicare più in generale ad approcci di contabilizzazione analoghi già esistenti o in corso di esame in altri regimi contabili. Spetterà alle autorità di vigilanza nazionali determinare la loro applicabilità nelle rispettive giurisdizioni sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dal principio del valore equo ivi vigente.

Il documento non intende introdurre requisiti contabili aggiuntivi rispetto a quelli definiti dallo IASB, ma piuttosto affrontare questioni come la gestione del rischio da parte delle banche e la valutazione del patrimonio, che non dovrebbero entrare in conflitto con gli indirizzi in materia contabile e di informativa stabiliti dallo IASB relativamente al principio del *fair value*.

Il 24 maggio 2006 il Comitato di Basilea ha riesaminato la questione della calibrazione all'interno del Basilea 2 alla luce dei risultati del *quinto studio di impatto quantitativo* (QIS 5), decidendo di mantenere la calibrazione attuale. Il Working Group on Overall Capital and Quantitative Impact Study del Comitato ha elaborato un *rapporto* dettagliato sui risultati del QIS 5. Lo studio, condotto in 31 paesi, si proponeva anzitutto di consentire al Comitato di valutare le eventuali variazioni dei requisiti patrimoniali minimi derivanti dall'introduzione del Basilea 2, che il settore bancario si sta preparando ad adottare. Contrariamente alle precedenti indagini, il materiale del QIS 5 rispecchiava tutte le modifiche recenti apportate al nuovo schema, in particolare il passaggio a un metodo basato esclusivamente sulle perdite inattese per il calcolo delle attività ponderate per il rischio nel sistema basato sui rating interni (IRB), il nuovo trattamento destinato alle riserve, il fattore di scala di 1,06 da applicarsi alle attività ponderate per il rischio, il riconoscimento delle "doppie inadempienze" e la revisione delle regole per il *trading book*.

Il CBVB pubblica i risultati del QIS 5 e decide di mantenere la calibrazione attuale

⁴ Cfr. le "Recenti iniziative dei Comitati con sede in Basilea e del Forum per la stabilità finanziaria", *Rassegna trimestrale BRI*, settembre 2005.

Il Basilea 2 comporta in gran parte dei paesi requisiti patrimoniali inferiori rispetto all'Accordo attuale

I risultati del QIS 5 relativi ai paesi del G10 mostrano che il Basilea 2 (considerando il fattore di scala di 1,06 per le attività ponderate in base al rischio) comporterebbe una generale riduzione dei requisiti patrimoniali minimi rispetto all'Accordo attuale. In base agli scenari più probabili riguardo agli approcci prescelti per il rischio di credito e il rischio operativo, per le banche del primo gruppo (ossia quelle con operatività internazionale e un patrimonio di base superiore ai €3 miliardi) la riduzione del patrimonio di vigilanza sarebbe mediamente nell'ordine del 6,8%. Nell'ambito dei metodi IRB il calo per le banche del secondo gruppo risulterebbe ancora maggiore, a causa della più elevata incidenza delle esposizioni al dettaglio.

La diminuzione del patrimonio di vigilanza nell'ambito dei metodi standardizzato e IRB deriva principalmente dal portafoglio dei mutui ipotecari al dettaglio. Poiché il precedente Accordo non contemplava alcun coefficiente patrimoniale esplicito a fronte del rischio operativo, l'aumento maggiore si deve ai nuovi requisiti minimi specifici previsti per tale tipologia di rischio.

Al fine di analizzare gli incentivi per l'adozione dei metodi più avanzati sono stati posti a confronto i requisiti patrimoniali elaborati dalle banche che hanno fornito dati relativi ad almeno due approcci diversi. Dall'analisi è emerso che, in media, i requisiti patrimoniali forniscono alle banche un incentivo per muovere verso i metodi più avanzati.

Joint Forum

Nel maggio 2006 il Joint Forum ha pubblicato due documenti tematici sulla gestione del rischio di liquidità nei gruppi finanziari e sulle differenze settoriali negli approcci normativi e di mercato al rischio.

Il primo rapporto, *The management of liquidity risk in financial groups*, è il risultato di un'indagine di ampio raggio sulle prassi di gestione del rischio di liquidità presso 40 tra le maggiori imprese del settore dei servizi finanziari (banche, società di intermediazione mobiliare ed assicurazioni). L'indagine spazia attraverso i confini nazionali, coprendo più settori finanziari e più valute.

La rassegna affronta cinque questioni fondamentali: 1) il modo in cui i gruppi bancari, mobiliari e assicurativi di grandi dimensioni ed elevata complessità gestiscono la liquidità su più giurisdizioni, settori e affiliazioni, specie nelle situazioni critiche; 2) l'impatto degli approcci regolamentari e di vigilanza sulle prassi e le strutture della gestione del rischio di liquidità; 3) la natura dei prodotti e delle attività che generano abbondanti richieste di liquidità; 4) gli assunti delle imprese circa le fonti di liquidità disponibili; e 5) l'entità degli shock di liquidità per i quali le imprese risultano preparate.

Il secondo documento, *Regulatory and market differences: issues and observations*, presenta i risultati di un'indagine sulle differenze negli approcci regolamentari al rischio nei settori bancario, mobiliare e assicurativo, scaturita dalle discussioni tenute al riguardo in occasione di una tavola rotonda nel 2003. Il Joint Forum rileva come si stia verificando in modo naturale una convergenza intersettoriale delle prassi di mercato e degli approcci normativi, destinata a proseguire per effetto di una serie di tendenze e sviluppi messi in evidenza nel documento. Nel contempo, tuttavia, il Forum osserva che non

Il Joint Forum affronta cinque questioni relative alla gestione della liquidità nei gruppi finanziari ...

... e pubblica un rapporto sulla convergenza fra settori nella regolamentazione finanziaria e nelle prassi di mercato

sempre in ambito regolamentare la convergenza intersettoriale è auspicabile, poiché possono esservi valide ragioni alla base delle differenze esistenti fra i vari approcci a uno stesso tipo di rischio. Da un confronto fra paesi e settori nel documento si traggono conclusioni riguardo a: finalità del patrimonio, allineamento dei requisiti patrimoniali con le misure del rischio calibrate utilizzando modelli del capitale economico, accettazione dei modelli interni a fini regolamentari, metodi di valutazione, trattamento del rischio di tasso di interesse e del rischio operativo, misurazioni relative alle concentrazioni di rischio, approccio normativo all'attenuazione del rischio, impiego dei rating esterni e differenze nei requisiti di segnalazione alle autorità.